



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/18 DEL 28.10.2015

Oggetto: **Disciplinare per il Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e disciplinare dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio dei confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 e 5.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che con l'approvazione della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 "Interventi in materia di consorzi fidi", è stata introdotta una nuova disciplina in materia di consorzi di garanzia fidi che, fatta salva la normativa nazionale di settore, dispone il riordino e il coordinamento unitario in capo all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio degli interventi regionali nell'ambito dei confidi operanti nel territorio regionale, con la finalità di rafforzare i meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.

All'articolo 2, la sopra citata L.R. n. 14/2015 istituisce un Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi. Il medesimo articolo, al comma 3, dispone che la Giunta regionale disciplini i seguenti aspetti: le condizioni di ammissibilità e i criteri di premialità nell'accesso al fondo; la razionalizzazione e la standardizzazione delle procedure di concessione dei contributi e dei meccanismi di rendicontazione; i meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo irregolare delle contribuzioni pubbliche; i criteri e le modalità uniformi che i confidi beneficiari dei contributi pubblici dovranno rispettare nel concedere le garanzie ai propri soci. Tali aspetti vengono pertanto disciplinati in un apposito Regolamento che interviene sulle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche ai confidi.

L'Assessore riferisce che il sistema di assegnazione delle risorse proposto è basato sulle migliori prassi internazionali e rappresenta il primo caso nel panorama italiano. Esso si basa su un meccanismo premiale che tiene conto sia della dimensione del confidi rispetto al mercato regionale, sia del grado di merito del medesimo confidi nell'erogazione delle garanzie. Il merito del confidi scaturisce da un "moltiplicatore" delle risorse che il confidi è stato in grado di attivare e dal rischio aziendale. I confidi che riescono a moltiplicare ampiamente le risorse pubbliche e, al tempo stesso, riescono a farlo con poco rischio aziendale sono premiati con assegnazioni di contribuzioni pubbliche più elevate rispetto ai confidi che moltiplicano poco e si assumono un eccessivo rischio aziendale. L'intero modello è calibrato su dati e informazioni statistiche del comparto dei confidi; si



rende così il modello oggettivo e ancorato alla realtà di oggi. In riferimento all'aspetto della rendicontazione, il regolamento prevede un modello snello, ma trasparente e dettagliato nella rilevazione di importanti parametri chiave che consentiranno di agevolare l'operatività dei confidi e di raccogliere importanti elementi informativi per la valutazione ex-post delle politiche regionali sul sistema del credito. Infine, con l'obiettivo di favorire la concentrazione del mercato dei confidi, il modello di assegnazione delle risorse proposto consente di garantire una addizionalità contributiva in caso di fusioni dei confidi.

All'articolo 5 della L.R. n. 14/2015 è prevista l'istituzione di un Osservatorio dei confidi con il quale si introduce un organismo nuovo nel contesto regionale che ha lo scopo di fornire un efficace supporto alle azioni intraprese dalla Regione nel comparto del credito. Il compito dell'Osservatorio è quello di monitorare il comparto dei confidi, "osservare" lo sviluppo delle garanzie e valutare l'efficacia delle politiche regionali, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia dei contributi pubblici erogati nell'ambito del sopraccitato Fondo unico ad integrazione del fondo rischi dei confidi. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 14/2015, inoltre, l'Osservatorio dei confidi viene istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale ed è composto da massimo 5 membri: 3 dirigenti dell'Amministrazione regionale, un rappresentante della SFIRS S.p.A. e un rappresentante designato dai Consorzi fidi. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei confidi sono disciplinate in un apposito Regolamento che determina le funzioni e i compiti dell'Osservatorio medesimo.

Al fine di dare operatività a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2015 mediante la predisposizione dei relativi regolamenti di attuazione del Fondo unico e dell'Osservatorio dei confidi, l'Assessore riferisce che, fin da subito, si è lavorato in stretta sinergia e collaborazione con il sistema dei Confidi regionale. Subito dopo l'approvazione della legge sono state condotte indagini tese ad acquisire elementi conoscitivi nuovi ed aggiornati sui confidi operanti sul territorio regionale, quali potenziali beneficiari del Fondo Unico. I confidi, in base allo spirito di collaborazione e confronto che ha caratterizzato tutto il processo di riforma, sono stati infatti coinvolti in tutte le fasi della indagini fino alla condivisione finale degli strumenti di regolamentazione.

Tale percorso di analisi e collaborazione reciproca ha portato alla predisposizione dei due sopraccitati regolamenti: il Regolamento di attuazione del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi e il Regolamento di attuazione dell'Osservatorio dei confidi allegati alla presente proposta, che si sottopongono all'esame della Giunta regionale.

Rappresenta, infine, l'Assessore che, dato il carattere di assoluta novità dell'intervento in oggetto rispetto alle precedenti modalità di erogazione e gestione del contributo pubblico ai confidi, limitatamente agli aspetti più prettamente operativi della procedura amministrativa riguardanti i termini e le modalità di accesso al Fondo unico e la presentazione della domanda (articoli 7 e 8 del



Regolamento di attuazione del Fondo unico), si ritiene opportuno prevedere la possibilità di introdurre con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio eventuali opportune revisioni che si rendessero necessari riguardo alla tempistica, legata alla definizione dello stanziamento del fondo unico previsto nell'esercizio finanziario di riferimento, e/o di eventuali mutamenti delle informazioni acquisite dall'Osservatorio dei confidi in ordine alla ricognizione dei dati di bilancio dei Confidi stessi.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone pertanto alla Giunta regionale di approvare il Disciplinare di attuazione del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e il Disciplinare di attuazione dell'Osservatorio dei confidi.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi finanziari

DELIBERA

- di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione;
- di approvare il Disciplinare di attuazione dell'Osservatorio dei confidi, allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di apportare con proprio decreto e limitatamente agli aspetti più prettamente operativi della procedura amministrativa, riferiti agli articoli 7 e 8 del Disciplinare di attuazione del Fondo unico, le opportune revisioni che si rendessero in futuro necessarie riguardo alla tempistica, legata alla definizione dello stanziamento del fondo unico previsto nell'esercizio finanziario di riferimento, e/o di eventuali mutamenti delle informazioni acquisite dall'Osservatorio dei confidi in ordine alla ricognizione dei dati di bilancio dei confidi stessi.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni, così come previsto dalla L.R. n. 14/2015, art. 7, comma 1.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci